



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE VI CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. [REDACTED], ha  
pronunziato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale [REDACTED], promossa con atto di  
citazione notificato in data 4.10.2018

**DA**

[REDACTED], in persona del legale rappresentate *pro*  
*tempore*, elettivamente domiciliata [REDACTED] presso l'avv.  
[REDACTED] che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,

**ATTRICE**

**CONTRO**

[REDACTED], tramite [REDACTED] in persona del legale  
rappresentate *pro tempore*, elettivamente domiciliata [REDACTED]  
presso l'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende per procura generale alle  
liti in atti,

**CONVENUTA**

## E CONTRO

██████████, tramite ██████████, in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata ██████████ presso l'avv. ██████████ che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ██████████ e all'avv. ██████████ per procura in calce all'atto di intervento,

TERZA INTERVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

L'attrice ha così concluso:

*“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:*

*In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto:*

➤ *accertare e dichiarare l'illegittima formazione del saldo negativo per la Società sul rapporto di conto corrente n. 18091 alla data del 30/06/2010 pari ad € -28.351,86, stante la mancanza degli estratti conto relativi al periodo dal 01/04/2010 al 30/06/2010, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 30/06/2010 il saldo del conto corrente n. 18091 è pari a zero, importo quest'ultimo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo;*

*In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto:*

➤ *accertare la nullità ex art. 117, comma 1, 3 ed 8 del TUB, art.116, primo comma TUB, artt. 1175, 1176, 1325, 1375, 1337 Codice Civile nonché degli artt.6 e 8 della Delibera CICR 4 marzo 2003 dei rapporti di conto corrente n. 18091, 16418, 60676 e 24206 e dei contratti di affidamento in essi regolati per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare come non dovute le somme addebitate alla Società a qualsiasi titolo ed ammontanti al complessivo importo di € 135.895,15, e, per l'effetto, condannare ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di ██████████ dell'importo di € 135.895,15, così come accertato nella Consulenza Tecnica di Parte ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria.*

*In via subordinata: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto*

➤ *accertare e dichiarare la nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. 18091, 16418, 60676 e 24206, per violazione degli artt. 117, quarto comma, TUB, o in subordine 1284, comma terzo, cod. civ, in difetto di pattuizione scritta delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicate ai predetti rapporti impugnati per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare come dovuti i soli interessi ex art. 117, settimo comma, TUB, o i diversi tassi che risulteranno di giustizia nonché la nullità delle altre clausole economiche - per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009;*

➤ accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della prassi adottata dalla Banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, usura, applicazione di tassi d'interesse ultralegali, applicazione di "commissione di massimo scoperto" o commissioni ad essa assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute e indebito arricchimento;

Conseguentemente, alla luce di quanto sopra e di tutto quanto esposto, in via subordinata, condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore di [REDACTED] dell'importo di € 128.917,58 così come accertato nella Consulenza Tecnica di Parte ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria.

In via di estremo subordine, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto:

➤ accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli e delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui conti correnti oggetto di causa, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009 e, per l'effetto, condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore di [REDACTED], dell'importo complessivo di € 19.332,28, così come accertato nella Consulenza Tecnica di Parte ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria.

In ogni caso:

➤ accertare e dichiarare che [REDACTED] ha addebitato ad [REDACTED] sui rapporti oggetto di causa interessi usurari secondo quanto stabilito dalla legge n. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare non dovuto alla Banca medesima su detti conti alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ., con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia e conseguentemente condannare [REDACTED] alla restituzione, in favore della Società attrice dell'importo complessivo di € 46.521,18 così come accertato dalla Consulenza Tecnica di Parte ovvero la differente somma che sarà provata in corso di causa, anche a seguito dell'espletanda istruttoria;

➤ condannare, [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore di [REDACTED] di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie nonché al risarcimento del danno derivante dalla errata segnalazione nella Centrale Rischi, per un importo complessivo da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di € 25.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza peritale, oltre interessi legali.

Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA.

In via istruttoria: ammettersi CTU contabile diretta a ricostruire i movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo del rapporto bancario in contestazione e valutare le somme illegittimamente addebitate alla società attrice alla luce dei principi di diritto cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei quesiti sopra riportati e/o integrati/modificati in fase istruttoria e con espressa riserva di ogni ulteriore domanda, deduzione, produzione documentale ed istanza, anche istruttoria, nelle forme e nei termini di rito anche a seguito delle difese svolte dalla Banca, anticipando sin d'ora la richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c."

La convenuta ha così concluso:

"Piaccia all' Ill.mo G.U. adito, contrariis reiectis, voler così giudicare:

nel merito in via principale:

➤ rigettare le domande tutte svolte dall' attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

nel merito, in via subordinata:

➤ nel denegato e non creduto caso, in cui, a seguito dell'accoglimento dell'avversa ma contestata richiesta di ammettere il ricalcolo del saldo debitore dei rapporti di conto corrente per cui è causa, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2946 c.c., prescritto il diritto alla ripetizione delle somme incassate dalla Banca sui rapporti de quo nei dieci anni anteriori alla richiesta di pagamento, contenuta nell'atto di citazione notificato il 04.10.2018, nonché compensare l'eventuale saldo creditore che risultasse a favore del correntista, all'esito del predetto ricalcolo, con il credito della Banca derivante dai saldi debitori dei conti correnti n. 18091 e n. 24206;

in via istruttoria:

➤ rigettare l'avversa istanza di rinnovazione della CTU contabile, in quanto meramente esplorativa, non avendo parte attrice in alcun modo dimostrato le contestazioni mosse, né fornito un principio di prova circa il fatto che l'accoglimento delle contestazioni possa condurre ad un saldo creditore a favore della correntista;

➤ subordinatamente, ove ammessa, che si attenga ai seguenti principi:

- applicazione dell'anatocismo con cadenza trimestrale, in esecuzione della nota delibera del C.I.C.R. Del 09.02.2000;

- applicazione degli interessi convenzionali previsti in contratto, ovvero nella misura ivi prevista dall'art. 117 T.U.B., tenendo conto dell'andamento dei tassi BOT;

- ai sensi dell'art. 2946 c.c., limitare il periodo del ricalcolo del rapporto di conto corrente al decennio anteriore alla richiesta di pagamento, contenuta nell'atto di citazione notificato il 04.10.2018;

➤ con espressa riserva di eventualmente formulare il relativo quesito da sottoporre al CTU solo nella denegata ipotesi di ammissione;

in ogni caso:

➤ con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e di CTU, ove ammessa".

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Con atto di citazione notificato in data 4.10.2018 la società [REDACTED] ha convenuto in giudizio la società [REDACTED] esponendo che ha intrattenuto con la convenuta il rapporto di conto corrente ordinario avente il n. [REDACTED] (estinto in data 24.05.2018) e tre rapporti di conto corrente anticipi nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e di aver fatto svolgere l'analisi dei conti da una società di consulenza finanziaria.

Deduce, in primo luogo, la nullità dei suddetti rapporti di conto corrente ex art. 117 commi 1, 3 e 8 T.U.B. stante l'inadempimento agli obblighi informativi e/o la mancanza dei contratti di apertura del conto corrente e di contratti di affidamento.

In secondo luogo allega:

-con riferimento a tutti i predetti contratti che è stato accertato che: a) sono stati applicati, in diversi trimestri, durante tutta la vigenza del rapporto di conto corrente, interessi superiori al tasso soglia e, perciò, usurari e ciò sia nel caso di calcolo secondo la metodologia prevista con la legge n. 108/1996 sia nel caso di calcolo secondo quella fissata dalla Banca d'Italia; b) è stata addebitata una commissione di massimo scoperto o commissioni ad essa assimilabili pur in assenza di pattuizione scritta e comunque in assenza di criteri predeterminati e /o determinabili;

-con riferimento ai contratti di conto corrente n. ■■■■■, ■■■■■ e ■■■■■ è stato accertato che è stato applicato un tasso di interesse ultra-legale indeterminato poiché non validamente pattuito fra le parti;

-con riferimento al contratto di conto corrente n. ■■■■■ è stato, altresì, rilevato che sono stati addebitati interessi con capitalizzazione trimestrale in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c. c.;

-con riferimento ai contratti di conto corrente n. ■■■■■ e ■■■■■ è stato accertato, altresì, che sono state effettuate arbitrarie variazioni delle condizioni contrattuali in violazione della legge e dell'art. 118 TUB.

Chiede, pertanto, di rideterminare il saldo, di dichiarare la nullità dei contratti o in via subordinata la nullità parziale delle clausole contenute negli stessi.

Si è costituita in giudizio la convenuta ■■■■■ la quale contesta quanto *ex adverso* dedotto e chiede in via principale il rigetto delle domande avversarie poiché infondate ed in subordine, il ricalcolo del saldo debitore per cui è causa e la declaratoria ex art. 2946 c.c. di prescrizione del diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme incassate dalla banca sui rapporti *de quibus* nei dieci anni anteriori la richiesta di pagamento contenuta nell'atto di citazione notificato in data 4.10.2018.

In data 16.08.2022, e quindi dopo la precisazione delle conclusioni, è intervenuta in giudizio la società [REDACTED], e per essa [REDACTED], la quale espone che:

- in forza della procura speciale datata 11.01.2019, conferita per atto del Dott. [REDACTED] [REDACTED], Notaio in [REDACTED], rep. n. [REDACTED], racc. n. [REDACTED] la società [REDACTED] ha conferito alla società [REDACTED] mandato a compiere, in nome e per conto della prima, tutti gli atti necessari inerenti l'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti facenti capo alla mandante, anche in sede giudiziale, ivi compresa la tutela dei diritti vantati sui crediti ceduti, con ogni più ampia facoltà;
- in data 24.06.2022 la convenuta ha ceduto alla società [REDACTED] tutti i crediti identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 07.07.2022;
- fra i suddetti crediti è ricompreso anche quello vantato originariamente dalla società [REDACTED] nei confronti dell'attrice.

Orbene, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice siano infondate.

Preliminarmente va dichiarato inammissibile ex art. 268 c.p.c. l'intervento in causa poiché svolto dopo la precisazione delle conclusioni e in particolare dopo la scadenza della memoria di replica.

Ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico, secondo il condivisibile insegnamento della Corte d'Appello [REDACTED] di cui alla sentenza n. [REDACTED], che si trascrive:

"Tanto premesso, sia nel caso di ripetizione di indebito, che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla Banca, anche ai soli fini di un'azione di mero accertamento, dal momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

In materia di rapporti di conto corrente, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il correntista che *"agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano*

*incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. Civ. n. 30822/2018).*

Tale assunto è di per sé idoneo ad escludere che la domanda di [ ] possa ritenersi fondata, non avendo quest’ultima prodotto in atti gli estratti conto integrali riferiti al rapporto di cui è causa. Conferma se ne trae anche dalla CTU contabile espletata nel corso dell’istruttoria di primo grado, alle cui pagine 6 e 7 si legge: *“Il CTU ritiene particolarmente rilevante al fine di dare risposta al quesito la seguente documentazione, già disponibili agli atti: (...omissis) d) documentazione bancaria (in allegati da n. 5 a n. 115 dell’atto di citazione e in allegato n. 7 alla comparsa di costituzione) consistente nei prospetti di conteggio delle competenze, e, in taluni casi, nei conti scalari recanti i saldi per valuta (...omissis); e) documentazione bancaria (in allegato n. 4 alla comparsa di costituzione) consistente in diversi contratti di «finanziamento in conto corrente c/c contro cessione di credito risultante da fatture emesse a fronte di forniture» (il c.d. anticipo fatture) sottoscritti da [ ■■■■ a partire dal 10.2004 sino al 03.2009”.*

Il CTU in realtà, pur evidenziando una non completezza della documentazione –prospetti di conteggio e in taluni casi conti scalari-, ha comunque ritenuto possibile effettuare i conteggi attraverso ricostruzioni di tipo contabile.

Peraltro ritiene questa Corte, come espresso sopra e in conformità con l’orientamento prevalente, che tale operazione contabile non sia corretta, essendo per contro necessario avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente, come espresso chiaramente da ultimo anche da Cass. 11543/19: *“Il medesimo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi”.*

Pertanto, la mancata produzione in atti degli estratti conto integrali da parte del correntista non consente di individuare analiticamente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese. A ciò si aggiunga che resta altresì non individuabile se il correntista abbia operato all’interno ovvero oltre i limiti di fido (eventualmente) concessogli dalla Banca (ciò ai fini dell’accertamento della fondatezza dell’eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. SU, n. 24418/2010). Come affermato in un recente arresto (Cass. Civ. n. 27705 del 2018), infatti: *“se il tempo decorso dalle*

*annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata". La mancata integrale produzione della documentazione rileva pertanto anche ai fini della prova dell'affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione."*

Del resto, di recente il Supremo Collegio ha affermato (v. Cass. n. 33009/19) che, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.

Nella fattispecie in esame, essendo attrice la società correntista, la stessa aveva l'onere di produrre i quattro contratti di conto corrente, gli estratti conto integrali e i contratti di apertura di credito.

Essa, invece, ha prodotto soltanto i contratti relativi al conto corrente n. [REDACTED] e al conto corrente n. [REDACTED]. Non ha prodotto gli altri due contratti, né ha prodotto il contratto di apertura di conto corrente in data 20.11.2015.

Il contratto relativo al conto corrente n. [REDACTED] è stato, tuttavia, prodotto dalla convenuta.

Rileva il Tribunale, in ogni caso, con riferimento ai tre suddetti conti anticipi nn. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta

effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, a cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.

Dagli estratti conto prodotti in causa (v. doc. n. 16-31 attrice) risulta che i suddetti conti anticipi non sono autonomi, atteso che le somme sugli stessi sono sempre trasferite tramite giroconti sul conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED]

Per cui l'esame delle doglianze sollevate va accertata con riferimento al conto corrente ordinario di corrispondenza.

Le doglianze prospettate da parte attrice sono del tutto prive di pregio.

Ritiene, anzitutto, il Tribunale che le doglianze svolte dall'attrice nella citazione e relative all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di interessi anatocistici non dovuti risultino svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda.

Ed invero, l'attrice non ha dedotto nell'atto di citazione neppure una singola specifica applicazione di un tasso di interesse, di una commissione di massimo scoperto, di una variazione o di una capitalizzazione di interessi illegittima o comunque non dovuta.

In ogni caso, con riferimento all'applicazione di interessi ultralegali, all'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite, rileva il Tribunale che, in relazione al contratto di conto corrente conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] stipulato in data 28.9.04, come risulta dalla documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta (v. doc. n. 2 convenuta), i tassi di interesse, le spese, le commissioni di massimo scoperto e le altre commissioni e le valute sono state pattuite dalle parti in modo chiaro e dettagliato.

In relazione all'eccezione di nullità per mancanza di causa della clausola di massimo scoperto, rileva poi il Tribunale come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con

la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09.

Con riferimento alla doglianza di usurarietà dei tassi, rileva in primo luogo il Tribunale che, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 5324/03, Cass. 5598/17 e, da ultimo, Cass. n. 27442/18), l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori.

Tuttavia, al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi (v. in tal senso da ultimo Cass. n. 27442/18 e Cass. S.U. n. 19597/2020). Del resto, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia escludono dal calcolo del TEG, tra l'altro, gli interessi di mora, gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Inoltre, al fine di calcolare il tasso soglia, non vanno sommate, essendo stato stipulato il contratto nel 2004, le commissioni di massimo scoperto ed invero, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (Cass. S.U. n. 16303/18), in tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 108/96, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644 comma 4 c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare -per il futuro- la complessa

normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del D.L. n. 1/2012, conv. con modif. dalla L. n. 27/2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".

Pertanto, risultano errate le conclusioni della perizia di parte prodotta dall'attrice (v. doc. n. 43) poiché si ritiene ivi provato il superamento del tasso-soglia in taluni trimestri includendo erroneamente nel calcolo le commissioni di massimo scoperto e gli interessi moratori.

Sarebbe, del pari, infondata la doglianza inerente all'asserita usura sopravvenuta in taluni trimestri rispetto al momento della stipula dei contratti, atteso che l'ipotesi dell'usura sopravvenuta deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la recente sentenza della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a

correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie peraltro neppure prospettate.

Quanto alla sussistenza di successive modifiche contrattuali operate unilateralmente dalla banca, la relativa doglianza risulta del tutto generica, non avendo l'attrice indicato in citazione specificamente l'oggetto di tali modifiche, né il momento nel quale esse sarebbero state operate.

Inoltre, le parti nel contratto di conto corrente n. [REDACTED] hanno specificamente pattuito all'art. 12 il cd. *ius variandi* (v. doc. n. 2 convenuta).

Nel contratto di conto corrente n. [REDACTED] acceso nel 2004 (v. doc. n. 2 convenuta), la periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, identica per gli interessi creditori e quelli debitori, è stata espressamente pattuita dalle parti all'art. 7.

Quanto, invece, al periodo successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 120 TUB del 2014, per quanto concerne l'applicazione illegittima di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014 si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. [REDACTED], stipulato in data 28.9.2004.

In particolare è stato affidato al CTU il seguente quesito:

“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp, o in difetto con i difensori, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale del c/c n. [REDACTED] oggetto di causa, per il periodo documentato dagli estratti conto in atti, applicando i seguenti criteri:

1. nessuna capitalizzazione degli interessi dall'1.1.14 sino alla chiusura del conto ovvero alla proposizione della domanda;

2. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:

a) il tasso convenzionale (in presenza di pattuizione)

b) il tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92 –entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338); c) il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92 –ex art.11 preleggi e

art.161 n.6 TUB) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB);

3. ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori:

a) al tasso convenzionale (se non contestata pattuizione)

b) al tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92)

c) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB)".

La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata al dott. ██████████

Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte, e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato *per relationem* (v. Cass. n. 282/09, Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 18.9.2020, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.

Il CTU ha concluso che, all'esito dei riconteggi operati, al 31.3.2018 il saldo finale del conto corrente n. ██████ risulta a credito della convenuta ██████, per l'importo di euro 22.528,18, anziché nell'importo indicato dalla banca a tale data di euro 46.835,01.

Pertanto, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice va dichiarato che il saldo del conto corrente n. ██████ intestato alla società ██████████ alla data del 31.3.2018 è pari ad euro -22.528,18 a debito della società correntista.

Le ulteriori domande di parte attrice, essendo infondate, vanno rigettate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, in considerazione della soccombenza parziale (v. Cass. n. 3438/16 e Cass. n. 26918/18) sussistono motivi per compensarle nella misura di quattro quinti e la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice la restante parte come liquidata in dispositivo.

Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

**-P.Q.M.-**

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

**-dichiara** inammissibile l'intervento svolto dalla società [REDACTED], tramite la società [REDACTED];

**-dichiara** che il saldo del conto corrente n. [REDACTED], intestato alla società [REDACTED], è pari alla data del 31.3.2018 ad euro -22.528,18 a debito della società correntista;

**-rigetta** le ulteriori domande proposte dalla società [REDACTED];

**-compensa** le spese di giudizio tra le parti nella misura di quattro quinti e, per l'effetto,

**-condanna** [REDACTED] a rimborsare alla società [REDACTED] la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di euro 2.843,00, di cui euro 2.686,00 per compenso ed euro 157,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;

**-pone** definitivamente a carico di [REDACTED] le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

Milano, 28.09.2022

Il Giudice

dott. Guido Macripò